



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2011

Nuove norme in materia di filiazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a modificare gli istituti del riconoscimento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi per eliminare le enormi discriminazioni che ancora sono presenti nel nostro ordinamento.

Da molto tempo ormai la gran parte dei paesi europei lavora per giungere ad una completa equiparazione tra tutti i figli, senza altre qualificazioni. L'Unione europea attraverso vari strumenti ha sollecitato la creazione di una unificazione di intenti per raggiungere lo stesso scopo. La legislazione italiana presenta ancora alcuni tratti divergenti nonostante il fatto che il numero dei figli nati al di fuori del matrimonio sia più che raddoppiato negli ultimi dieci anni.

Il concetto di famiglia sta cambiando molto velocemente. La tendenza a ricostituire una nuova famiglia dopo un divorzio è una pratica molto diffusa ed è anche piuttosto semplice capire che in questi casi i figli nati dal primo matrimonio e quelli nati dalla seconda convivenza, dunque figli nati al di

fuori del matrimonio, hanno dei diritti e dei doveri diversi. La famiglia cosiddetta «allargata» è ormai pratica comune e i rapporti parentali che intercorrono tra i suoi componenti vanno tutelati nel rispetto dell'uguaglianza.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che il riconoscimento produca effetti anche nei riguardi dei parenti del genitore che lo effettua e si individua la parentela naturale come vincolo giuridicamente rilevante anche ai fini successori.

L'articolo 2, comma 1, attribuendo, alle diciture «figlio legittimo» e «figlio naturale» rispettivamente il significato di «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio», ha lo scopo di eliminare ogni accezione negativa, anche dal punto di vista lessicale, del figlio nato fuori del matrimonio.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo riprendono il dettato costituzionale con il proposito di superare ogni discriminazione nei rapporti tra i figli nati da genitori coniugati e figli nati al di fuori del matrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avventura all'interno del matrimonio, sia nel caso sia avvenuta al di fuori di esso».

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole: «figlio legittimo» e «figlio naturale», ovunque ricorrono nelle disposizioni normative vigenti, si intendono rispettivamente come: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio».

2. Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 30 della Costituzione, le disposizioni vigenti in materia di filiazione si applicano senza distinzioni ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori del matrimonio.

3. I figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori del matrimonio, i figli riconosciuti e i figli adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri.

